



## COMUNE DI ARDARA

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

Piazza Municipio, 1 – 07010, Ardara – Tel. 079/400066

e-mail: [protocollo@comune.ardara.ss.it](mailto:protocollo@comune.ardara.ss.it) PEC: [protocollo@cert.comune.ardara.ss.it](mailto:protocollo@cert.comune.ardara.ss.it)

SETTORE AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI

## AVVISO PUBBLICO

### PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL'ESTERO – ANNUALITÀ 2025

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) e, in particolare, gli artt. 107 e 108;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato concessi in regime "de minimis";

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 03/10/2024 avente ad oggetto: "*Approvazione Regolamento per la concessione di contributi per favorire la partecipazione delle imprese a fiere e mostre in Italia e all'estero*";

**IN ESECUZIONE** alla propria Determinazione n. 111 del 04/12/2025;

#### RENDE NOTO CHE

È indetto apposito avviso pubblico per la concessione di contributi per favorire la partecipazione delle imprese a fiere e mostre in Italia e all'estero aventi sede legale od operativa nel Comune di Ardara, assegnati secondo le disposizioni di cui al presente avviso.

#### ART. 1 – CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il Comune di Ardara mette a disposizione delle imprese, con sede legale e/o operativa nel territorio di propria competenza, contributi a fondo perduto allo scopo di favorire la partecipazione a Fiere e Mostre in Italia e all'estero, nel rispetto della legislazione vigente "de minimis", ai sensi del Regolamento Europeo 1407/2013 e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 107 e 108.

#### ART. 2 – MANIFESTAZIONI RICONOSCIUTE AI FINI DEL CONTRIBUTO

Sono ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini svolte in Italia e all'estero alle quali le imprese partecipano con uno spazio fisico dedicato.

Non sono altresì ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini organizzate in modalità digitale.

Non è riconosciuta ai fini del contributo la partecipazione a convegni, seminari informativi o iniziative similari, né la partecipazione a Mostre, Fiere, BtoB nella veste di semplici visitatori.

### **ART. 3 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti in regime “*de minimis*”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

### **ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI**

Sono soggetti finanziabili le imprese che abbiano i seguenti requisiti generali:

- siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Sassari;
- abbiano la sede legale od operativa nel territorio del Comune di Ardara;
- siano attive, non siano assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata al momento della presentazione della domanda;
- siano in regola e rispettino quanto previsto dai Regolamenti “*de minimis*” di cui all'art. 11;
- l'accesso al fondo fiere, di norma, è riservato solo alle aziende che veicolano il logo del Comune di Ardara. L'utilizzo del logo non costituisce diritto all'ottenimento del contributo.

### **ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI ED ESCLUSE**

Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute dall'impresa richiedente per:

- affitto dello spazio espositivo, allestimento e servizi fieristici di supporto;
- iscrizione alle piattaforme digitali e altri servizi fieristici forniti dagli organizzatori;
- trasporto dei prodotti/materiali da esporre, incluso il noleggio del furgone/camion;
- viaggio effettuato con ferroviari, aerei o navali con il limite massimo di 2 rappresentanti per impresa richiedente;
- pedaggi autostradali e carburante (calcolato su 1/5 del costo della benzina per Km) per raggiungere lo spazio espositivo dalla propria sede operativa;

- spese di solo pernottamento con il limite di importo massimo di euro 300,00 al giorno per impresa richiedente nel limite di massimo euro 200,00 a persona;

Sono escluse le spese per:

- Taxi e noleggio auto;
- tram, metropolitana, autobus e altri mezzi di trasporto non indicati tra le spese ammissibili;
- colazioni, pasti o altre consumazioni;
- hostess e interpretariato;
- materiale promozionale, packaging, ecc.;
- tutto quanto non specificatamente previsto tra le spese ammissibili.

## **ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Per le manifestazioni alle quali le imprese partecipano con un proprio spazio dedicato, la misura del contributo alle spese sostenute, tra quelle ritenute ammissibili dal vigente Regolamento comunale, non potrà essere superiore al:

- 100% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte in Sardegna con una distanza superiore ai 100 Km dalla propria sede operativa;
- 100% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte in Italia;
- 100% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte all'estero.

Il contributo massimo concedibile per la partecipazione alle manifestazioni è pari a:

- € 500,00 per ogni manifestazione a cui si partecipa nel territorio della Sardegna, con una distanza superiore ai 100 Km dalla propria sede operativa;
- € 1.500,00 per ogni manifestazione a cui si partecipa nel resto dell'Italia;
- € 2.000,00 per ogni manifestazione a cui si partecipa all'estero;

Ciascuna impresa, con riferimento alle manifestazioni cui partecipa nell'arco di un anno solare, potrà ricevere un contributo complessivo massimo annuo pari a:

- € 1.000,00 se l'impresa partecipa solo a manifestazioni nel territorio della Regione Sardegna oltre i 100 km dalla propria sede operativa;
- € 2.000,00 se l'impresa partecipa anche a manifestazioni nel resto d'Italia;
- € 2.500,00 se l'impresa partecipa anche a manifestazioni all'estero.

In caso di contributi concessi anche da altri soggetti l'intervento finanziario sarà riferito solo alle voci di spesa non finanziate da questi ultimi. Onde evitare sovrapposizioni con l'attività promozionale della R.A.S., delle agenzie regionali e C.C.I.A.A. Sassari, **le spese di compartecipazione a stand sub concessi dai citati Enti non saranno ammissibili ai fini della rendicontazione del fondo comunale.**

## **ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati devono presentare apposita “*domanda di contributo*”, pena l’irricevibilità:

1. entro 45 giorni solari dalla conclusione della manifestazione; nel caso in cui la manifestazione si svolga nel mese di dicembre, la domanda deve pervenire improrogabilmente entro il 15 gennaio dell'anno successivo;

2. a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune di Ardara, o a mezzo PEC all'indirizzo del Comune [protocollo@cert.comune.ardara.ss.it](mailto:protocollo@cert.comune.ardara.ss.it) e firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa (Allegato B);

A pena di esclusione, l'istanza deve compilata sugli appositi modelli ed essere trasmessa improrogabilmente:

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2025;

La domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La mancata sottoscrizione della domanda non sarà oggetto di soccorso istruttorio.

L'istanza, redatta in conformità all'Allegato B, dovrà essere corredata da:

1. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
2. n. 1 marca da bollo da € 16,00;
3. copia dei documenti di spesa per i quali si richiede il contributo, riportate nel rendiconto analitico. Le fatture relative alle spese ammissibili devono contenere il dettaglio delle singole voci di spesa e devono essere correlate alla manifestazione cui si è partecipato. Le forme di quietanza ammesse sono le seguenti:
  - a. copia ricevuta bancaria da cui risulti l'effettivo pagamento da parte dell'impresa richiedente (non è sufficiente l'ordine di pagamento);
  - b. copia dell'estratto conto intestato all'impresa richiedente dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della spesa di cui si chiede il rimborso (la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto) e oscurate le altre transazioni non pertinenti;
4. foto dello stand aziendale che documenti l'esposizione del totem contenente il logo del Comune;

I documenti di pagamento, se redatti in lingua diversa da quella italiana, inglese, francese o spagnola, devono essere tradotti in lingua italiana.

Nel caso in cui la valuta utilizzata fosse diversa dall'euro, occorre indicare i tassi di cambio correnti nel periodo di emissione del documento di spesa, desumibili dai documenti di cambio valuta; in assenza l'Ufficio competente rileverà il cambio valuta attraverso portali web.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo di questo Ente.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

## **ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

L'esame della "Domanda di contributo" avverrà a cura dell'Ufficio Amministrativo – Affari Generali del Comune di Ardara.

L'Ufficio competente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, ne verifica la completezza e il contenuto:

- a) Se la documentazione è completa, conclusa l'istruttoria, si adotta l'atto per la liquidazione.
- b) Se la documentazione è incompleta, o sono necessari chiarimenti/regolarizzazioni, il funzionario incaricato invia comunicazione scritta al richiedente, fissando un termine di 15 giorni solari, entro il quale l'impresa interessata dovrà fornire la documentazione integrativa o i chiarimenti/regolarizzazioni richiesti.

In caso di mancata o insufficiente risposta dell'interessato, entro il termine prestabilito, verrà trasmesso un preavviso di rigetto, ai sensi della L. 241/90, fissando un termine di 10 giorni solari entro cui l'impresa può presentare osservazioni, memorie e/o controdeduzioni, eventualmente anche corredate da documentazione, relative alle mancanze evidenziate.

L'ammissione del contributo e l'ammontare dello stesso, come pure l'inammissibilità della richiesta, saranno determinati con atto del Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali, nei limiti del fondo stanziato con deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G. e nel rispetto delle condizioni indicate dal vigente Regolamento comunale;

In caso di incapienza del fondo, le istanze che non possono essere immediatamente soddisfatte saranno poste in lista d'attesa e riesaminate nell'ipotesi di ricostituzione del fondo stesso o nel caso in cui si verifichino revoche e/o rinunce al contributo da parte di soggetti ammessi: in questo caso, i richiedenti non potranno vantare alcun diritto. Nello specifico, si precisa che le istanze saranno istruite in ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente e, pertanto, liquidate rispettando prioritariamente il medesimo ordine;

Qualsiasi comunicazione inherente al procedimento, sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC), ad un indirizzo (PEC) che dovrà essere dichiarato dal richiedente nella *"Domanda di Contributo"*. In assenza dell'indicazione della casella PEC verrà utilizzata quella depositata presso il registro delle imprese.

Il Comune di Ardara non assume alcuna responsabilità per l'indicazione di PEC non corretta e/o non presidiata o non depositata al registro delle imprese

## **ART. 9 – CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ**

La domanda di contributo è irricevibile nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle modalità di trasmissione pubblicate nel sito Istituzionale del Comune di Ardara.
- mancato utilizzo della modulistica/format disponibile sul sito Istituzionale del Comune di Ardara <https://www.comune.ardara.ss.it>;
- domanda di contributo non firmata dal titolare/legale rappresentante;
- assenza del documento di identità del titolare/ legale rappresentante dell'impresa, in caso di firma autografa;

Al verificarsi di una delle cause di irricevibilità, l'Ufficio competente non procede all'istruttoria e invia la comunicazione di irricevibilità invitando l'impresa a trasmettere una regolare domanda di contributo.

La domanda di contributo è, invece, inammissibile nei seguenti casi:

- partecipazione a eventi non riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento comunale;
- mancato possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 3 del vigente Regolamento comunale;

- domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti nel modulo reso disponibile sul sito dell'Ente camerale nonché quelle prive della documentazione necessaria;
- mancata presentazione della domanda di adesione inoltrata all'Ente fiere o altro Ente organizzatore, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento comunale;
- domanda pervenuta oltre i termini indicati all'art. 6 del vigente Regolamento comunale;
- mancata o insufficiente risposta al preavviso di rigetto, di cui all'art.7 del vigente Regolamento comunale;

Al verificarsi di una delle cause di cui ai precedenti punti, la domanda sarà dichiarata inammissibile con atto del Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali.

## **ART. 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del Procedimento, all'atto del ricevimento della documentazione di cui all'articolo precedente, approva la graduatoria finale e provvede alla liquidazione dei benefici assegnati a ciascuna attività economica.

## **ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità, verrà applicato l'intervento sostitutivo, introdotto dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 (trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza e versandolo agli enti previdenziali e assicurativi) e ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

## **ART. 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo di questo Ente.

## **ART. 13 – REVOCHE**

Nel caso in cui il beneficiario non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

## **ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati trasmessi saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - Testo rilevante ai fini del SEE).

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

Titolare del trattamento è il Comune di Ardara.

## **ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della L. 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Giorgio Oggiano, Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa – Affari Generali.

## **ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ardara.

L'Amministrazione si riserva, pertanto, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Ardara, li 04/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Giorgio Oggiano